



COMUNE SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

PROVINCIA DI VERONA

N° 25 Registro Delibere

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

adunanza **Straordinaria** di **prima convocazione** - seduta **pubblica**

Oggetto: Agevolazioni di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alle disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane - individuazione zone non metanizzate. INTEGRAZIONE.

L'anno **duemiladieci**, addì **sedici** del mese di **settembre** alle ore **18.30** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1 Destri Nereo	X		10 Vassanelli Elisabetta	X	
2 Zorzi Roberto	X		11 Fiorio Roberto	X	
3 Accordini Francesco	X		12 Cazzadori Laura	X	
4 Ambrosi Renzo	X		13 Zampieri Elly		X
5 Stella Sandro	X		14 Cavattoni Rosanna	X	
6 Chiereghini Andrea	X		15 Sandri Remo	X	
7 Cristini Franco	X		16 De Battisti Besi Vittorio	X	
8 Minelli Fabio	X		17 Toffalori Pier Luigi	X	
9 Bonazzo Emanuele	X				
			Totale Presenti / Assenti	16	1

Il Sig. Destri Nereo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assiste alla adunanza il Dott. Luciano Gobbi Segretario Generale del Comune il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco illustra sinteticamente la proposta di deliberazione.

Il consigliere DE BATTISTI BESI Vittorio annuncia il voto favorevole del proprio gruppo, perchè si tratta di un provvedimento a sostegno delle aree montane, in linea con altri provvedimenti di tale natura adottati a livello nazionale e regionale.

Il consigliere TOFFALORI Pier Luigi annuncia il voto favorevole, in quanto si tratta di un provvedimento previsto per legge che favorisce i cittadini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 8 della L. 448/1998 (Legge Finanziaria 1999) aveva introdotto, per l'anno 1999, per tutti i Comuni non metanizzati inseriti in zona climatica E di cui al DPR 412/93, una serie di benefici fiscali a compenso dei maggiori oneri derivanti ai cittadini di tali Comuni per l'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio ed al GPL usati come combustibile da riscaldamento;
- che con il DPR 26 Agosto 1993 il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella è stato inserito nella fascia climatica E;
- che la suddetta disposizione era apparsa subito altamente discriminatoria per i Comuni parzialmente metanizzati inseriti nella fascia climatica "E", come il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, in quanto le frazioni non metanizzate di tali Comuni non potevano usufruire dei benefici fiscali sopra citati, pur non essendo servite dal servizio gas-metano;
- che, a seguito delle proposte formulate a livello governativo dall'ANCI, dall'UNCEM e dai vari Comuni interessati, con l'art. 12 comma 4, della L. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000) è stato disposto di estendere il suddetto beneficio anche alle frazioni non metanizzate dei comuni parzialmente metanizzati ricadenti nella zona climatica "E", da individuare con deliberazione di Consiglio Comune dagli enti locali interessati, trasmettendo poi tale delibera entro il 30 settembre di ogni anno al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2001, esecutiva, avente ad oggetto "*Agevolazioni prezzo gasolio e GPL impiegati come combustibile da riscaldamento nelle abitazioni in frazioni o case sparse del Comune. Individuazione delle aree.*" sono state individuate, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c) della L. 448/1998, le zone del territorio comunale interessate alle suddette agevolazioni, risultanti dalle planimetrie su A) e sub B) allegate alla deliberazione medesima, trasmettendo lo stesso provvedimento al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per i successivi provvedimenti di competenza;
- che l'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), innovando la normativa applicabile fino al 31 dicembre 2001, ha disposto che, per gli anni 2002 e 2003 le agevolazioni concesse, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23.12.1998, n. 448 e successive modifiche, per l'impiego di combustibili per il riscaldamento (gasolio e gas di petrolio liquefatti) in particolari zone geografiche siano accordate, relativamente ai comuni di fascia E, anche alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio individuate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede comunale;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 08.07.2002, esecutiva, avente ad oggetto "*Agevolazioni prezzo gasolio e GPL impiegati come combustibile da riscaldamento nelle abitazioni in frazioni o case sparse del Comune. Individuazione delle aree.*" sono state individuate, con decorrenza dal 1 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c) della L. 448/1998, come modificato dall'art. 13, comma 2 della Legge 448/2001 le zone del territorio comunale interessate, alla luce della sopravvenuta normativa, alle suddette agevolazioni, zone risultanti dalle planimetria su A) allegata alla deliberazione medesima, trasmettendo lo stesso provvedimento al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per i successivi provvedimenti di competenza;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 08.07.2002, esecutiva, avente ad oggetto "*Conferma aree individuate con deliberazione C.C. n. 44 del 08/07/2002 per agevolazioni prezzo gasolio e gpl usati per riscaldamento - anno 2003.*" sono state confermate, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c) della L. 448/1998, come modificato dall'art. 13, comma 2 della Legge 448/2001 le zone del territorio comunale interessate alle suddette agevolazioni, come individuate con la sopra richiamata deliberazione del C.C. n. 44/2002, trasmettendo lo stesso provvedimento al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per i successivi provvedimenti di competenza;
- che, negli anni successivi, il sopraccitato beneficio fiscale è stato prorogato annualmente a compenso dei maggiori oneri derivanti ai cittadini per l'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio ed al GPL usato come combustibile da riscaldamento;
- che l'art. 2, comma 13, della Legge 22-12-2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009) aveva prorogato fino al 31 dicembre 2009 le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e GPL impiegati nelle frazioni

parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui all'art. 13, comma 4, della Legge 28-12-2001, n. 448;

- che nella Legge Finanziaria per il 2010 (Legge 23-12-2009 n. 191) e nel Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito con modificazioni dalla Legge 25/2010) denominato "Milleproroghe", non c'è più traccia della proroga dell'agevolazione fiscale sopra specificata;
- che l'Agenzia delle Dogane con nota del 15.01.2010 protocollo n. 5961, avente per oggetto "Regimi fiscali in materia di accise vigenti dal 1° gennaio 2010", segnalando le variazioni efficaci a partire dal 1 gennaio 2010 relative a specifici regimi fiscali attualmente vigenti nel settore delle accise, precisa che il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. C) della legge n. 448/1998 è dal 2010 applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intendendo come frazioni, ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 268/2000, convertito con modificazioni dalla Legge 354/2000, come " ... porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";
- che l'Agenzia delle Dogane con nota del 9 febbraio 2010, prot. A5177 invitava l'Amministrazione Comunale a rivedere la deliberazione di Consiglio Comunale adottata precedentemente, distinguendo con esattezza le zone metanizzate da quelle non metanizzate, sulla base dei criteri del citato Decreto Ministeriale del 30 aprile 2001, individuando, pertanto, le frazioni non metanizzate che si trovano al di fuori del centro abitato dove è ubicata la casa comunale;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18/03/2010, esecutiva, venivano individuate le porzioni edificate non metanizzate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale (ivi comprese le aree su cui insistono case sparse), ove è applicabile, a decorrere dal 1 gennaio 2010, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. C) della legge n. 448/1998, evidenziate in verde nella planimetria allegato sub A) alla deliberazione medesima;

Preso atto che nella suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18 marzo 2010, esecutiva, non venivano erroneamente individuate le seguenti zone edificate, quali aree non metanizzate metanizzate ove è applicabile, a decorrere dal 1 gennaio 2010, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. C) della legge n. 448/1998:

- Località Chiesa Vecchia;
- Località Costa Solane;
- Località Cornale;

Visti:

- la Legge n. 488/1998;
- l'art. 12, comma 4, della Legge 488/1999;
- il Decreto del Ministero delle Finanze del 30 aprile 2001;
- l'art. 2, comma 13, della Legge 22-12-2008, n. 203;
- l'art. 4, comma 3, della Legge n. 354 del 23.11.2000;
- la legge 191/2009;
- il Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla Legge 25/2010;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, inseriti in atti;

Con votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) con il seguente esito:

- presenti n. 16 - favorevoli n. 16 (all'unanimità),

DELIBERA

1. di individuare, per le motivazioni esposte in premessa, ad integrazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18/03/2010, esecutiva, all'oggetto "Agevolazioni di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alle disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per zone montane - individuazione zone non metanizzate", fra le porzioni edificate non metanizzate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale (ivi comprese le aree su cui insistono case sparse), ove è applicabile, a decorrere dal 1 gennaio 2010, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. C) della legge n. 448/1998, evidenziate in verde nella planimetria allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2010, le seguenti zone edificate:
 - Località Chiesa Vecchia;
 - Località Costa Solane;
 - Località Cornale;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Finanze, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed all'Agenzia delle Dogane di Verona per opportuna conoscenza;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, al fine di dare immediatamente operatività al presente provvedimento, a seguito di separata votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) che ha ottenuto il seguente esito:
- presenti n. 16 - favorevoli n. 16 (all'unanimità).-

=====

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 20 DEL 08/09/2010

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: Agevolazioni di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alle disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane - individuazione zone non metanizzate.

INTEGRAZIONE

ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 si esprimono i seguenti pareri:

In ordine alla Regolarità Tecnica

favorevole
 contrario

Il Responsabile
del Servizio

Primo Dott. Lucig



favorevole
 contrario

Il Responsabile
del Servizio

[Signature]



favorevole
 contrario

Il Responsabile
del Servizio

[Signature]

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Destri Nereo

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto dott. Luciano Gobbi

REFERTO PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000)

Copia della presente deliberazione è pubblicata oggi
Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

12 4 SET. 2010

all'Albo Pretorio

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
Fto dott. Pinali Luca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
dalla pubblicazione.

decorsi 10 giorni

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
Fto dott. Pinali Luca

Visto di spesa:

- prenotazione
- impegno

IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO TRIBUTARIO
(rag. Boscaini Giovanna)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.



IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
dott. Pinali Luca
